

ACCORDO INTEGRATIVO E MODIFICATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO ADDETTI ALLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA METALMECCANICA, ORAFA E ALLA INSTALLAZIONE IMPIANTI DEL 25/01/2023

L'anno 2024 il giorno 17 del mese di giugno, in Roma, presso la sede di Conflavoro PMI, sita in Via del Consolato n°6, si è raggiunto il seguente accordo integrativo e modificativo del CCNL in epigrafe,

TRA

CONFLAVORO PMI, Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese rappresentata dal Presidente Nazionale Roberto Capobianco,

E

FESICA-CONFSAL, Federazione Sindacati Industria, Commercio e Artigianato rappresentata dal Segretario Generale Bruno Mariani, Vice Segretario Generale Alfredo Mancini, con l'assistenza della **CONFSAL**, Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi del Lavoratori rappresentata dal Segretario Generale Angelo Raffaele Margiotta.

Premesso che

- In data 25/01/2023, la Conflavoro PMI e la Fesica-Confsal, anche con l'assistenza della Confsal, hanno sottoscritto il CCNL Addetti alla Piccola e Media Industria Metalmeccanica, Orafa e alla Installazione Impianti con validità ed efficacia a far data dal 01.02.2023 al 31.01.2026;
- Le Parti sindacali intervengono sull'istituto del contratto a tempo determinato prevedendo apposita appendice denominata "Accordo sul tempo determinato" al fine di definire le causali utilizzabili per l'instaurazione di contratti a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi stabilita nell'art. 24 D.L. n. 48/2023;
- Considerate le caratteristiche specifiche del settore, le Parti Sindacali in epigrafe, al fine di tutelare l'occupazione del personale e il potere d'acquisto delle risorse umane impiegate - a seguito di ampio dibattito e in accoglimento parziale delle richieste della Fesica Confsal - sono avvenute alla ridefinizione dei livelli di retribuzione.
Tale intervento è volto al rilancio dell'economia attraverso un aumento retributivo che possa influire positivamente sul potere di acquisto e rinvigorire i consumi dei lavoratori operanti nel settore. A tal proposito, si rende necessaria la rideterminazione della "**Tabella allegato A**".
- Riconoscendo l'importanza, nonché l'utilità e la necessità del dialogo tra le parti stipulanti, vengono altresì rideterminate le ore di permesso retribuito riconosciute alle Rappresentanze Sindacali Aziendali di cui all'art. 116, affinché possano operare per le loro funzioni.

*** * ***


Tutto ciò premesso e considerato, costituente parte integrante e sostanziale del presente Accordo, le Parti Sindacali sottoscrittrici, dopo ampia discussione ed all'esito di una complessiva valutazione di opportunità in merito, hanno considerato la necessità di apportare delle variazioni al CCNL Addetti alla Piccola e Media Industria Metalmeccanica, Orafa e alla Installazione Impianti.

Le seguenti variazioni **avranno effetto a decorrere dal 1° giugno 2024**; esse si inseriscono nel testo del CCNL e ne fanno parte integrante, variando conseguentemente i relativi testi originari.

*** * ***

1. Modifica Rappresentanze Sindacali Aziendali e Territoriali RSA-RST (Art. 116)

Il comma 1 dell'art. 116 viene così modificato e sostituito:



I Dirigenti delle Rappresentanze Sindacali di cui all'Art. 19 dello Statuto dei Lavoratori e i componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali-RSA hanno diritto a permessi retribuiti per l'espletamento del loro mandato, nonchè per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale. Tali permessi sono fissati nella misura di ore 10 mensili per le aziende di cui alla lettera A del presente articolo, 12 ore mensili per le aziende di cui alla lettera B e 15 ore mensili per le aziende di cui alla lettera C. I lavoratori che intendano esercitare tale diritto devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola cinque giorni prima, per il tramite dei competenti organismi territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL. Tale diritto è riconosciuto, sulla base delle seguenti disposizioni:

- A. fino a n.1 dirigenti per ciascuna RSA nelle aziende che occupano da 6 a 50 dipendenti;
- B. fino a n.2 dirigenti per ciascuna RSA nelle aziende che occupano da 51 a 200 dipendenti;
- C. fino a n.3 dirigenti per ciascuna RSA nelle aziende che occupano più di 200 dipendenti.

A tal fine i lavoratori con contratto part-time saranno computati come unità intere.

2. Modifica Tabella retributiva A

La tabella retributiva viene così modificata e sostituita:

ALLEGATO A

Inquadramento retributivo	Retribuzione da 01.06.2024
Quadro Liv. A*	€ 2.986,20
Quadro Liv. B*	€ 2.685,35
Primo livello	€ 2.469,40
Secondo livello	€ 2.300,75
Terzo livello	€ 2.146,95
Quarto livello	€ 2.004,30
Quinto livello	€ 1.921,05
Sesto livello	€ 1.731,50
Settimo livello	€ 1.567,95

*In aggiunta indennità di funzione pari ad € 70,00 per il Quadro A; € 50,00 per il Quadro B. Ai lavoratori inquadrati nei livelli Quadro A e Quadro B compete inoltre un elemento retributivo pari ad € 60,00 lordi mensili. Ai lavoratori inquadrati nel livello 7° spetta un superminimo collettivo pari ad € 5,20 lordi mensili.

3. Previsione Appendice "Accordo sul Tempo Determinato"

Le Parti prendono atto della modifica alla disciplina delle causali utilizzabili per l'instaurazione di contratti a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi stabilita nell'art. 19 D. Lgs. lgs 81/2015 e smi e, tenuto conto delle caratteristiche del settore disciplinato dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro, individuano le seguenti causali:

- Attività di produzione e realizzazione di nuovi prodotti in metallo di vario tipo inserite in un progetto di medio-lungo termine, compresa l'attività di montaggio, manutenzione e controllo continuo o periodico e comunque programmato, nei confronti del cliente;
- Assunzione di lavoratori con nuove e maggiori professionalità, in grado di effettuare attività di produzione, lavorazione, installazione ed eventuale manutenzione di prodotti appena lanciati sul mercato, nonché le relative attività di promozione e marketing;
- Assistenza tecnica in fase di lavorazione, montaggio e/o manutenzione relativa a prodotti, anche di nuova creazione, per i quali sono necessarie conoscenze e competenze specifiche, acquisite mediante apposito percorso formativo e conoscenza pratica acquisita sul campo;
- Assunzione di lavoratori con competenze specifiche relative all'utilizzo di un nuovo macchinario funzionale alla realizzazione delle attività incluse nel campo di applicazione del presente CCNL; ovvero lavoratori

Antonio Roberto

[Signature]

[Signature]

con particolari capacità manuali e pratiche, relative all'utilizzo di nuove tecniche di lavorazione;

- Esigenze di professionalità e specializzazioni non presenti nell'organico in relazione all'esecuzione di commesse particolari;
- Punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
- Esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
- Attività che comportano l'impiego tempestivo di professionalità già acquisite difficilmente reperibili in tempi stretti sul mercato;
- Appalti di durata determinata;
- Lavoratori di età superiore a 50 anni;
- Sostituzione di lavoratori assenti;
- Sostituzione di lavoratori con gravi patologie, soggetti ad un periodo di comporto esteso (fino a 720 gg nell'arco di 48 mesi).

Le modifiche, integrazioni e/o sostituzioni degli articoli suindicati e contenuti nel presente accordo avranno effetto ed efficacia a far data dal 01/06/2024.

Letto, approvato e sottoscritto.

CONFLAVORO PMI



FESICA-CONFSAL



CONFSAL

